

19256/10



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -
- Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente Sezione -
- Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente Sezione -
- Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Presidente Sezione -
- Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
- Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Rel. Consigliere -

Regolamento
giurisdizione
d'ufficio,
inammissibilità

R.G.N. 24584/2009

Cron. 13256

Rep.

Ud. 06/07/2010

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24584-2009 per regolamento di
giurisdizione d'ufficio proposto dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA con
ordinanza n. 240/2009, depositata il 04/11/2009 nella
causa vertente tra VERNISSAGE S.C.R.L. e REGIONE
PUGLIA;

- parti non costituitesi in questa fase -



udita la relazione della causa svolta nella camera di

2010

649

consiglio del 06/07/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Carlo DESTRO, il quale chiede che le
Sezioni unite della Corte vogliano dichiarare che
spetta al G.A. la giurisdizione in ordine al ricorso
per la declaratoria di illegittimità della
deliberazione di revoca di ammissione a contributi
adottata dall'Assessorato per lo Sviluppo della
Regione Puglia nei confronti della Soc. Vernissage.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con determinazione n. 1387 in data 29.9.2006 la Regione Puglia revocava le agevolazioni regionali concesse alla società Vernissage scarl a titolo di contributi all'imprenditoria femminile, ex lege n. 215 del 1992.

La società, con ricorso ex art. 700 c.p.c., adiva il Tribunale di Bari, contestando la legittimità del provvedimento di revoca.

Il tribunale, con provvedimento del 16.3.2009, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che l'agevolazione, di cui si chiedeva la restituzione, era stata concessa a titolo provvisorio e parziale e che, quindi, la controversia investiva il venir meno dei requisiti per la relativa fruizione.

Riassunta la causa davanti al TAR Puglia, il giudice amministrativo, con ordinanza del 28.10-4.11.2009, sollevava d'ufficio la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, l. 18.6.2009 n. 69, non essendo stata ancora celebrata la prima udienza di merito; in via cautelare, poi, sospendeva il provvedimento impugnato limitatamente all'obbligo di restituzione della quota di finanziamento già erogata.

Nessuna delle parti si è costituita.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il regolamento di giurisdizione d'ufficio è inammissibile.

È principio pacifico, sia sotto la disciplina processuale anteriore all'entrata in vigore dell'art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69, sia dopo l'entrata in vigore della norma indicata, che il giudice investito della controversia non possa investire direttamente le Sezioni unite della Corte di cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, essendo tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 c.p.c..

È la ragione per la quale il primo giudice adito non può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione e rimetterla alle Sezioni unite è da ricercare nel tenore e nella *ratio* della stessa norma che impone, a tal fine, che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante *translatio iudicii*.

Soltanto quest'ultimo, ai sensi dell'art. 59, terzo comma, citato, può rimettere d'ufficio la questione alla decisione delle Sezioni unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le stesse Sezioni unite non abbiano già statuito al riguardo (v. anche S.U. ord. 3.3.2010 n. 5022).



Ora, nel caso in esame il provvedimento del 16.3.200, con il quale il tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario era un provvedimento d'urgenza, pronunciato a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., con il quale la società attrice contestava la legittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni concesse.

E' principio ripetutamente affermato da questa Corte (S.U. ord. 20.11.2008 n. 27537; s.u. 28.12.2007 n. 21187; s.u. ord. 18.10.2005 n. 20128) che contro i procedimenti cautelari sia inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.

E ciò perchè, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per Cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei suddetti procedimenti, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Corte di Legittimità.

Ora, i provvedimenti urgenti anteriori all'inizio del giudizio di merito ed anticipatori degli effetti della sentenza di merito ai sensi dell'art. 700 c.p.c. conservano natura cautelare anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, terzo comma, lettera e-bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, ma hanno autorità ed efficacia invocabile solo nel successivo processo di merito e devono considerarsi ancora come



non ricorribili per Cassazione, per la loro natura, comunque, instabile.

La novella non ha inciso sulle condizioni per la concessione del provvedimento di urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., all'esito del procedimento *ante causam*, ed ha intenti deflattivi delle cause ordinarie, non imponendo l'azione di merito successiva per conservare l'efficacia esecutiva dell'ordinanza cautelare, pur non eliminando il carattere strumentale del procedimento cautelare e del provvedimento d'urgenza, rispetto al giudizio di merito, perchè il suo contenuto accertativo non può mai *fare stato* tra le parti ed i loro aventi causa, ai sensi dell'art. 2909 c.c..

La sua efficacia, infatti, può venire sempre meno per effetto di altra *sentenza anche non passata in giudicato*, che dichiari inesistente il diritto a cautela del quale esso venne emesso.

Non vi è, quindi, una stabilità o definitività del provvedimento urgente, il cui contenuto decisorio e anticipatorio della eventuale sentenza di merito può conservare efficacia permanente allorché la eliminazione del pregiudizio imminente e irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c. abbia soddisfatto ogni interesse del ricorrente, tanto da indurlo a non far valere in via ordinaria il diritto stesso e, per la sua revoca, il destinatario del provvedimento non agisca con azione



di accertamento negativo del diritto cautelato, per farne dichiarare la inesistenza.

Il permanere dell'efficacia esecutiva del provvedimento che lo conclude, comunque, non ne comporta la stabilità, da intendere come concreta idoneità a costituire giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c., restando fermo il collegamento funzionale tra procedimento cautelare *ante causam* ai sensi dell'art. 700 c.p.c., e giudizio di merito, che devono entrambi avere a fondamento una stessa *causa petendi*, potendo l'interessato chiedere il provvedimento cautelare di urgenza solo per *assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*, ad evitare un pregiudizio imminente e irreparabile che al diritto, oggetto del giudizio, possa derivare dal decorso del tempo necessario a farlo valere in via ordinaria (v. anche S.U. ord. 7.7.2009 n. 15854, s.u. 28.12.2007 n. 27187).

Se questi sono i caratteri del provvedimento d'urgenza - quale è quello adottato dal tribunale di Bari nel caso in esame -, e nei confronti dello stesso, anche se declinatorio della giurisdizione del giudice ordinario - non avendo attitudine al giudicato - non è proponibile il regolamento di giurisdizione, se ne deve dedurre necessariamente che il giudice amministrativo investito della causa, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, non può essere considerato " il giudice davanti al quale la causa è riassunta

" ai sensi dell'art. 59, terzo comma, l. 18 giugno 2009, n. 69, nè può parlarsi di "successivo processo", ex art. 59 secondo comma della stessa legge.

Questi è il giudice investito della causa di merito, il quale non può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione rimettendola alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 c.p.c..

Conclusivamente, il regolamento di giurisdizione d'ufficio deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il regolamento di giurisdizione d'ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, in data 6 luglio 2010.

Il Presidente

Vincenzo Schieroni

IL CANCELLIERE
Anna Scardella
Cancelleria
- 9 SET. 2010
IL CANCELLIERE
Anna Scardella